



## Il Presidente

*Omissis*

### Fascicolo URAV n. 729/2025

**Oggetto:** *Omissis* - Richiesta di parere concernente gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1 del d. lgs. n. 33 del 2013 per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (Rif. nota prot. ANAC n. *omissis del omissis*) - *Riscontro*.

Con la nota in oggetto sono stati richiesti chiarimenti sull'applicabilità ai neoeletti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e sull'affidamento delle funzioni analoghe all'OIV al Direttore Generale piuttosto che al Collegio dei Revisori dei conti.

In merito alle questioni descritte, si rappresenta quanto segue.

Come noto gli Ordini professionali, sia nazionali che territoriali, sono tenuti alla pubblicazione di tutti i dati di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013, ivi comprese le informazioni sulla situazione patrimoniale complessiva di cui alla lettera f), relativamente ai componenti del Consiglio quali titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis. Ovviamente l'obbligo in questione non sussiste qualora tali incarichi siano svolti a titolo gratuito (FAQ in materia di trasparenza n. 2.15 - art 14).

Occorre rilevare che i membri del Collegio dei Revisori, diversamente dai componenti del Consiglio, sono riconducibili nell'ambito degli incarichi di collaborazione e consulenza tenuti agli obblighi di pubblicazione ex art 15 del decreto trasparenza e, quindi, non sottoposti agli obblighi di cui all'art 14.

In merito a detta disposizione, l'Autorità ha fornito alcuni chiarimenti nella Delibera n. 1310/2016, rilevando che *"Con la modifica apportata dall'art 14 della legge 97/2016, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. Tenuto conto dell'eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell'esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l'Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli [...] di componenti del Collegio dei revisori dei conti"*.

In tal senso la successiva delibera n. 566 del 5 giugno 2019 ha qualificato alla stregua di consulenti e collaboratori anche i componenti del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, valorizzando lo svolgimento di funzioni di controllo identiche a quelle assegnate ai revisori dei conti. Pertanto, con riferimento ai membri del Collegio dei Revisori, il *omissis* sarà tenuto a pubblicare e aggiornare all'interno della sezione "AT/ Consulenti e collaboratori", in particolare le informazioni relative *"agli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro"*, in conformità all'art. 15 d.lgs. 33/3013 (cfr. anche Delibera n. 452 del 5 ottobre 2022).

Per quanto concerne invece l'individuazione del soggetto con ruolo di OIV o di organismo con funzioni analogo all'interno degli Ordini professionali, l'Autorità ha chiarito quanto segue:



- gli Ordini non sono obbligati all'OIV, ma sono tenuti ad individuare un organismo con funzioni analoghe all'OIV cui affidare la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- ogni ordine professionale, in quanto privo di OIV, deve individuare l'organismo cui affidare le funzioni di attestazione per evitare di concentrare in un unico soggetto, due funzioni fra loro non sovrapponibili. Va ricercata la terzietà dell'organismo che potrebbe essere individuato nel Collegio dei Revisori (cfr. FAQ 4.1-4.7 - *Tematica: OIV e organismi con funzioni analoghe*).

Pertanto, in riscontro al quesito posto e alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità, si ritiene che la scelta dell'organismo cui attribuire la funzione di attestazione all'interno dell'*omissis* è rimessa alla discrezionalità dell'Ente, che dovrà scegliere un "organismo" terzo a cui affidare detto incarico.

Come già indicato dall'Autorità, il Collegio dei Revisori (in analogia a quanto avviene per le istituzioni scolastiche – cfr. Delibera ANAC n. 2023/2023 e FAQ in tema di OIV) rappresenta un organo che in virtù della propria posizione di terzietà ed indipendenza rispetto all'ente controllato, può essere individuato quale OIV o organismo con funzioni analoghe.

Al riguardo si precisa che trattandosi di OIV collegiale sarà sufficiente che un solo componente a discrezione del Collegio si iscriva alla Piattaforma OIV e successivamente, in fase di predisposizione dell'attestazione, si indicheranno i restanti nominativi nel relativo documento di attestazione.

Per quanto concerne invece l'alternativa posta dall'istante di nominare il Direttore Generale, piuttosto che il Collegio dei Revisori, al quale affidare le funzioni analoghe all'OIV, si ribadisce la piena discrezionalità di tale scelta in capo al Consiglio nazionale, nel rispetto del principio di terzietà e indipendenza richiesti per lo svolgimento di dette funzioni. Quindi la scelta non può prescindere dalla valutazione in termini di idoneità del soggetto a garantire appieno detta terzietà in relazione alle competenze svolte.

Infatti, il Direttore Generale è al vertice della "struttura amministrativa" dell'Ente e ha la responsabilità complessiva dei risultati operativi conseguiti, in termini di qualità, quantità e costi (cfr. art 4 del Regolamento per l'affidamento degli incarichi dirigenziali dell'ente).

Per completezza, si fa presente che ai sensi della presente delibera Delibera n. 213 del 23 aprile 2024, recante *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità"* sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, limitatamente agli obblighi di pubblicazione "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti, secondo le indicazioni fornite con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 *"Delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali"*.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 febbraio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni alle S.V..

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente